



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**  
**SEZIONE SECONDA**

Il Giudice di Pace, Avv. Vincenza Calvaruso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 26991/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da **PERCIBALLI LAILA**, nata a Isola Liri, l'08/12/1971, e, residente in Roma, nella Via T. Campanella, n.41/G, ed ivi elett.te dom.ta quale domicilio del proprio studio legale, in quanto rappresentata e difesa da sé stessa; - **OPPONENTE-**

**CONTRO**

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario delegato, Morena Berti, dom.ta presso gli uffici dell' ~~XXXXXXXXXX~~ in questa ~~XXXXXXXXXX~~

**-OPPOSTA-**

avente per oggetto: **"OPPOSIZIONE EX ART.23 L. 689/81, AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE AL C.D.S."**.

**Conclusioni:** come da verbale di causa.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con il ricorso in opposizione ex artt. 22 e 22 bis della Legge 689/1981, depositato presso la cancelleria dell'Ufficio del GdP di RM, in data 12/05/2014, la Signora **PERCIBALLI LAILA**, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n° **18140010515**, elevato d'ufficio nei confronti della suddetta, quale intestataria del veicolo, tg. ~~XXXXXXXXXX~~ dal ~~XXXXXXXXXX~~, in data ~~XXXXXXXXXX~~, in relazione alla violazione dell'art.126 bis, co.2 del C.d.S, **perché: "senza giustificato e documentato motivo, ometteva di comunicare chi fosse l'autore della violazione, comportante la detrazione di n.2 punti della patente di guida, (in relazione al verbale n.13131454146, per la violazione di cui all'art.126 bis/2 co. del C.d.S., notificato il 28.12.2013), notificato l'11.04.2014, così irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo complessivo di Euro 297,88.**

Eccepiva, quindi, l'insussistenza della violazione di cui all'art. 126 bis del C.d.S. elevata con il verbale de quo, atteso che la predetta, Signora **PERCIBALLI LAILA**, avendo provveduto alla comunicazione dei dati del conducente nel rispetto dei termini previsti dal CdS., con ciò assumendosi la responsabilità della violazione al CdS commessa ed accettando, quindi, la decurtazione dei 2 punti della patente; - eccepiva, altresì, la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento oltre alla nullità del verbale per mancata allegazione del verbale presupposto al quale lo stesso faceva riferimento; con ciò, chiedendo, pertanto, l'annullamento del verbale, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite, da distarre.

Con decreto del 19-05-2014, pedissequo al ricorso, il Giudice di Pace, convocava le parti dinanzi a sé per l'udienza del giorno 19-09-2014, ordinando all'opposta: ~~XXXXXXXXXX~~, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima di tale data, copia degli atti relativi alla contestazione o notificazione della violazione, nulla disponendo sulla chiesta sospensione; indi a che il ricorso ed il decreto venivano regolarmente notificati alle parti a cura della cancelleria.

Mediante deposito in cancelleria in data 27.08.2014 si costituiva in giudizio, l'opposta ~~XXXXXXXXXX~~, depositando fascicolo contenente documentazione nonché comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza,

con ogni conseguente determinazione sulle spese.

All'udienza di 1° comparizione del 19-09-2014, era presente soltanto l'opponente personalmente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, a fronte della dichiarazione in atti; indi a che il G.d.P., dato atto che nessuno era presente per ~~PECIBALLI LAILA~~, sebbene costituita in giudizio, ha, quindi, trattenuto la causa in decisione e del suo dispositivo è stata data rituale lettura in udienza.

**L'opposizione deve ritenersi fondata, e, pertanto, merita di essere accolta di conseguenza.**

Ed invero avuto riguardo alla documentazione in atti versata dall'opponente, Signora **PERCIBALLI LAILA**, si evince come la stessa alla data del 16.01.2014, (e, quindi, entro il termine di gg.60 decorrenti dalla notificazione del verbale di contestazione n. 13131454146, del 03.10.2013, elevato dalla ~~PECIBALLI LAILA~~, per la violazione di cui all'art. 158/2-5 co. del C.d.S., dal quale era scaturito l'obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente di guida in capo al conducente), aveva ottemperato alla comunicazione dei dati predetti, inoltrando, con semplice lettera racc.ta, il modello precompilato contenente la dichiarazione ai sensi dell'art. 126 bis co.2 del C.d.S., direttamente a ~~PECIBALLI LAILA~~, nella ~~PECIBALLI LAILA~~, e, non anche presso l'organo accertatore, con ciò avendo provveduto ad assumersi personalmente la responsabilità della guida della propria auto, da cui era scaturita la decurtazione dei punti n.2 della patente di guida, dal predetto verbale, al presente funzionalmente collegato.

Per cui si deve ritenere, avuto riguardo, altresì, alla concreta gravità del fatto illecito contestato globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, in applicazione del principio di **buona fede**, ricorrere nel comportamento tenuto dall'opponente Signor **PERCIBALLI LAILA**, la fattispecie dell'esimente dell'errore sul fatto non determinato da colpa che le ha impedito di ottemperare correttamente all'incombente; **con l'ovvia conseguenza di estinguere l'obbligazione risarcitoria nascente dalla legge.**

**A fronte di quanto sopra, pertanto,** il verbale di contestazione n° 18140010515, elevato d'ufficio nei confronti della suddetta, Signora **PERCIBALLI LAILA**, quale intestataria del veicolo, tg. ~~PECIBALLI LAILA~~, dal ~~PECIBALLI LAILA~~, in data 21.03.2014, in relazione alla violazione dell'art.126 bis, co.2 del C.d.S., notificato l'11.04.2014, va annullato ovvero dichiarato inefficace; ragione per cui **la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo complessivo di Euro 297,88, non è dovuta.**

A fronte della difesa in proprio della opponente, motivi di opportunità inducono a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

**P. Q. M.**

**-Il Giudice di Pace di Roma, della Sezione II°, Avv. Vincenza Calvaruso, all'udienza del 19.09.2014, nella causa sopra specificata, definitivamente decidendo, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura il seguente dispositivo di sentenza :**

**- Sentenza di merito/accoglimento.**

**- Spese compensate.**

Roma, il 19.09.2014

**Il Giudice di Pace**  
Avv. Vincenza Calvaruso

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, 15. 1. 15  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Genoveffa Riccardi